

**ALLEGATO A**

**Requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza - (art. 257, comma 4, del regolamento di esecuzione TULPS)**

**A - REQUISITI ORGANIZZATIVI MINIMI DELLE IMPRESE**

1. Iscrizione nel registro delle imprese

Essere iscritti nel registro delle imprese commerciali a norma del *D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581* e successive modificazioni.

2. Requisiti soggettivi (per l'impresa, per il titolare di licenza, per altri soggetti muniti della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli institori, per ciascuno dei direttori tecnici):

2.1 quelli indicati dalla legge e dal regolamento di esecuzione del TULPS;

2.2 il titolare di licenza non può rivestire la qualifica di guardia giurata;

2.3 il titolare di licenza deve essere munito della rappresentanza legale della società e di gestione autonoma dell'istituto.

3. Condotta imprenditoriale e commerciale (per l'impresa, per il titolare, per altri soggetti muniti della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli institori):

3.1 non aver rivestito alcuna delle cariche sopra precisate in una società che sia fallita ovvero che sia stata sottoposta a liquidazione coatta negli ultimi 5 anni o sia, all'atto della domanda sottoposta ad amministrazione controllata;

3.2 avere la capacità di obbligarsi richiesta dalla legge (art. 134 TULPS) ed in particolare non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'*art. 38 del D.Lgs. 163/2006*;

3.3 dimostrare il rispetto degli obblighi contributivi, a mezzo del documento unico di regolarità contributiva, nonché l'integrale rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria, e della contrattazione territoriale di secondo livello. Tale ultimo obbligo può essere assolto mediante esibizione della certificazione del competente ente bilaterale nazionale.

3.3 non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'*art. 1, comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210*, convertito dalla *legge 22 novembre 2002, n. 266*, ovvero che sia comunque concluso il periodo di emersione;

3.4 non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

3.5 essere in regola con gli adempimenti tributari come comprovabile dai carichi pendenti risultanti dall'anagrafe tributaria, salvo quanto previsto al punto 6.3. <sup>(7)</sup>

#### 4. Struttura organizzativa

4.1 Avere una struttura organizzativa, di gruppo e di impresa, coerente e funzionale all'attività che si intende svolgere ed ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali nei quali si intende operare, comprendente almeno:

4.1.1 una sede operativa, avente impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza, a norma della legge 5 maggio 1990, nr. 46, e del *D.M. 22 gennaio 2008*, nr. 37, per le attività e gli adempimenti di cui all'articolo 135 del TULPS e un centro di comunicazioni/centrale operativa avente le caratteristiche di cui al successivo punto 4.1.2 verificato dal competente Ispettorato regionale del Ministero dello sviluppo economico; <sup>(8)</sup>

##### 4.1.2

- un centro di comunicazioni, presidiato da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi, con le caratteristiche di cui all'Allegato E, tipologia A, per la vigilanza di cui all'art. 2 classe A, svolta nell'ambito territoriale di cui al punto «c» n. 1 e 2;

- una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all'Allegato E, tipologia B, presidiata da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi, per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto «c» n. 1, 2;

- una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all'Allegato E tipologia C, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate, per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto «c» n. 3;

- una centrale operativa a norma EN 50518 «Centro di monitoraggio e di ricezione allarme. Parte 1 - Requisiti per il posizionamento e la costruzione»; Parte 2 - Prescrizioni tecniche; Parte 3 «Procedure e requisiti per il funzionamento» e successivi aggiornamenti ed eventuali successive modifiche o integrazioni, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto «c» n. 4;

- un'ulteriore centrale a norma EN 50518 «Centro di monitoraggio e di ricezione allarme. Parte 1 - Requisiti per il posizionamento e la costruzione»; Parte 2 - Prescrizioni tecniche; Parte 3 «Procedure e requisiti per il funzionamento» ed eventuali successive modifiche o integrazioni, o ulteriori una o più centrali di cui all'Allegato E, tipologia C, che possano operare in back up tra loro, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto «c» n. 5. <sup>(9)</sup>

4.1.3 una organizzazione della struttura direzionale e di controllo coerente e funzionale ai servizi, secondo i requisiti di qualità di cui all'Allegato D del presente Regolamento, le prescrizioni del Questore e l'ambito dimensionale e territoriale. <sup>(10)</sup>

4.1.4 una struttura organizzativa aziendale, rapportata alle dimensioni della stessa, che assicuri il controllo costante durante i servizi, nella sede operativa principale, da parte del titolare della licenza o di un suo institore o di un direttore tecnico; per le sole fasce orarie di servizio e quando si impiegano almeno 10 guardie particolari anche un addetto al

coordinamento e controllo che può coincidere con l'operatore del centro di comunicazioni e/o della centrale operativa; per singoli servizi di particolare complessità gestionale, che implicino un impiego contemporaneo di almeno dieci guardie particolari, una di queste dovrà fungere da coordinatore.

4.1.5 la disponibilità di un numero di guardie giurate corrispondente a quello del personale da impiegare nei servizi, compresi quelli di coordinamento e controllo, incrementato di almeno un quinto, in relazione ai turni di riposo ed alle prevedibili assenze per ferie, malattie e altri giustificati motivi;

4.1.6 l'assolvimento degli oneri di formazione previsti dal D.M. di cui all'art. 138, comma 2, T.U.L.P.S, e dall'Allegato D del presente Regolamento;

4.1.7 l'istituto che opera in ambito territoriale esteso (art. 2, lett. c), ambiti 3, 4, 5) dovrà garantire un idoneo sistema di comunicazioni radio che consenta una reale comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi, con adeguato supporto planimetrico (c.d. geo-referenziazione).

Alternativamente l'istituto potrà attivare centri di comunicazione o centrali operative distaccati dalla sede principale al fine sempre di garantire una reale e protetta comunicazione diretta con il personale operativo impiegato nei servizi.

4.1.8 per ogni area di operatività dell'istituto distante oltre 100 Km in linea d'aria dalla sede principale dello stesso o da altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni, l'istituto dovrà avere punti operativi (distaccati) per il supporto logistico e di sicurezza al personale operativo impiegato in servizio in tali aree;

4.1.9 in ogni area di operatività l'istituto dovrà dimostrare di possedere una dotazione di automezzi sufficiente a garantire i servizi autorizzati;

4.1.10 per specifiche e motivate esigenze, connesse ad esempio alla conformazione del territorio, all'eccezionalità del servizio, alla particolare ubicazione degli obiettivi da vigilare, le comunicazioni possono essere assicurate a mezzo di altre tecnologie consolidate (ad es. legate a sistemi GSM, WiMAX, etc) che garantiscano, comunque, la comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi;

4.2 essere in possesso della certificazione di conformità alla norma UNI 10891:2000 «Servizi - istituti di vigilanza privata - Requisiti» e successivi aggiornamenti rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato. <sup>(11)</sup>

## 5. Disponibilità delle dotazioni logistiche e tecnologiche:

5.1 disponibilità di locali, spazi attrezzati ed aree di rispetto, di dimensioni e caratteristiche idonee e compatibili con il progetto presentato e con le attività richieste, idonee per dimensioni, conformazione e posizione alle esigenze di sicurezza connesse alle tipologie di servizio;

5.2 disponibilità delle attrezzature di sala operativa di cui ai precedenti punti 4.1.2;

5.3 disponibilità di mezzi di locomozione e di trasporto, conformi alle disposizioni in vigore, muniti dei propri contrassegni, commisurati ai servizi da svolgere, maggiorati di un mezzo di riserva ogni dieci. I mezzi impiegati nei servizi di trasporto valori devono essere blindati, quando

è previsto, e presentare le caratteristiche costruttive e di equipaggiamento indicate nell'Allegato D del presente Regolamento;

5.4 disponibilità di mezzi di protezione individuale, commisurati al numero delle guardie particolari dipendenti ed ai servizi da svolgere, maggiorati del 10 %, quale dotazione di riserva, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza definiti nelle Direttive Europee pertinenti e relative norme armonizzate o comunque alle normative UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili;

5.5 per il servizio di deposito valori affidati in custodia all'istituto, proprietà o disponibilità esclusiva di un caveau avente le caratteristiche costruttive e di sicurezza passiva previste dalla copertura assicurativa obbligatoria.

## 6. Capacità economico-finanziaria

6.1 aver prestato la cauzione, di cui all'*articolo 137 TULPS*, per gli importi previsti dall'Allegato F del presente Regolamento;<sup>(12)</sup>

6.2 essere in possesso di idonea copertura assicurativa Responsabilità Civile Contrattuale e Responsabilità Civile Conto Terzi commisurata alla tipologia dei servizi da svolgere/svolti ed ai livelli dimensionali dell'istituto, con valori minimi comunque non inferiori a quanto riportato nella tabella F1;

6.3 avere, nel caso di debiti tributari accertati le disponibilità finanziarie occorrenti, per far fronte agli stessi.<sup>(13)</sup>

Il possesso dei requisiti sopra indicati è accertato dalla certificazione di qualità rilasciata da uno dei centri di certificazione indipendente previsti dall'articolo 260-ter del Regolamento di esecuzione del TULPS, ovvero, fino a quando detti organismi non siano operanti, può essere dimostrato in ogni altro modo, anche a mezzo di idonee referenze bancarie o assicurative, ferma restando la facoltà del Prefetto di disporre mirati accertamenti.

Restano ferme le caratteristiche organizzative e le modalità di verifica previste, per particolari servizi, dalle altre disposizioni in vigore.

## 7. Definizione delle tariffe:

7.1 essersi attenuto, nella individuazione delle tariffe, a criteri di:

7.1.1 coerenza con la licenza e con il progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto;

7.1.2 piena copertura dei costi indicati dall'articolo 257-quinquies del Regolamento di esecuzione, individuati in relazione ai servizi previsti nella licenza, avendo come parametro di riferimento le tabelle del costo del lavoro delle guardie particolari giurate, sulla base delle determinazioni degli oneri derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e degli integrativi territoriali, fissate dal Ministro del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale<sup>(14)</sup>.

(7) Punto così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.M. 25 febbraio 2015, n. 56*, a decorrere dall'11 maggio 2015.

(8) Punto così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.M. 25 febbraio 2015, n. 56*, a decorrere dall'11 maggio 2015.

(9) Punto così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. e), n. 3), D.M. 25 febbraio 2015, n. 56*, a decorrere dall'11 maggio 2015.

(10) Punto così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. e), n. 4), D.M. 25 febbraio 2015, n. 56*, a decorrere dall'11 maggio 2015.

(11) Punto così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. e), n. 5), D.M. 25 febbraio 2015, n. 56*, a decorrere dall'11 maggio 2015.

(12) Punto così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. e), n. 6), D.M. 25 febbraio 2015, n. 56*, a decorrere dall'11 maggio 2015.

(13) Punto così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. e), n. 7), D.M. 25 febbraio 2015, n. 56*, a decorrere dall'11 maggio 2015.

(14) Punto così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. e), n. 8), D.M. 25 febbraio 2015, n. 56*, a decorrere dall'11 maggio 2015.